

Tutte le novità sulle normative europee in ambito di sostenibilità

18 maggio 2023

L'Unione Europea ha risposto alle ultime domande delle autorità europee di vigilanza (ESAs) in merito al regolamento SFDR, chiarendo la definizione di investimento sostenibile e principali impatti negativi (PAI) e illustrando le proposte di modifica al principio Do Not Significant Harm (DNSH). La tassonomia è stata integrata con nuovi criteri per gli atti delegati ambiente e clima, mentre gli ultimi aggiornamenti riguardano la direttiva due diligence e la legge contro la deforestazione globale.

Sono questi gli aggiornamenti della corposa normativa sulla sostenibilità su cui ha fatto il punto **Forum per la Finanza Sostenibile**, con gli interventi di **Alessandro Asmundo**, Research and Policy Officer, e di **Miriam Santoro**, Policy Assistant, in occasione della conferenza *"Mezz'ora di finanza sostenibile: il focus del Forum sulle ultime novità di policy"* al Salone del Risparmio.

I chiarimenti della Commissione sulla SFDR

In merito alle risposte UE alle domande delle ESAs, Asmundo ha riportato che la **definizione di investimento sostenibile** emerge come uno degli aspetti che hanno più messo in difficoltà gli operatori finanziari. Infatti, molti prodotti che rientrano nell'articolo 9 SFDR hanno uno spettro ampio di attività, che porta a un problema di definizione (alcuni hanno fini sostenibili, altri sono sostenibili nello svolgimento anche se volti a fini più generali, altri ancora riguardano attività di transizione).

La Commissione ha confermato che la **SFDR non ha un valore prescrittivo ma è un regime di disclosure**, quindi non stabilisce dei criteri minimi per gli investimenti sostenibili. Sta agli operatori finanziari la responsabilità di scegliere investimenti idonei.

Proseguendo con le domande di definizione, la Commissione Europea ha dichiarato che **l'idea di investimento sostenibile si può applicare anche a livello aziendale**, ma un piano di transizione non rende sostenibile un investimento in aziende che causano danni significativi a obiettivi sociali o ambientali. **Un prodotto art. 9 può replicare passivamente un benchmark climatico Paris-aligned**, ma se l'obiettivo è la riduzione delle emissioni il prodotto è automaticamente art. 8, non necessariamente art. 9.

Per quanto riguarda i principali impatti negativi, **considerare i PAI in un prodotto significa specificare cosa farà quel prodotto per porvi rimedio**, cioè le azioni intraprese e pianificate per mitigarli. Sono stati introdotti nuovi indicatori sociali universali per la divulgazione dei PAI, incorporati nel framework DNSH. Ci sono anche delle modifiche agli indicatori PAI esistenti, con uno sforzo per allinearli alla tassonomia e al regolamento sui benchmark climatici, e nuove formule di calcolo che **considerano la catena del valore** delle società oggetto di investimento.

Sono anche state **proposte delle modifiche alla valutazione del DNSH** per garantire trasparenza e comparabilità delle informazioni, tra cui l'idea di passare a un sistema unico basato sui criteri della tassonomia. Le ultime risposte della Commissione Europea riguardano gli obiettivi di **riduzione delle emissioni di gas serra, con nuovi requisiti** che comprendono obiettivi intermedi, e la **semplificazione dei template di disclosure** per migliorarne la comprensibilità.

Aggiornamento Tassonomia

Miriam Santoro ha riferito che **l'atto delegato ambiente è stato aggiornato con criteri di vaglio tecnico** per quattro obiettivi ambientali, mentre **l'atto delegato clima è stato modificato con l'introduzione di criteri tecnici di screening** per nuove attività di mitigazione e adattamento, applicabili in settori come l'aeronautica.

Nello specifico, i criteri di vaglio tecnico per l'atto delegato ambiente includono l'uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine con 6 nuove attività tra cui l'approvvigionamento idrico, la transizione verso l'economia circolare con 21 nuove attività tra cui la gestione dei rifiuti, il controllo dell'inquinamento con 6 nuove attività tra cui riciclaggio dei prodotti a fine vita, e la protezione della biodiversità e degli eco-sistemi con 2 nuove attività.

Gli atti delegati sono stati adottati dalla Commissione. Ora Parlamento e Consiglio procederanno al controllo sugli atti, prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Due diligence, deforestazione e Fit for 55

Gli ultimi aggiornamenti di policy europea riguardano due diligence, deforestazione e Fit for 55. Nell'ambito **due diligence, c'è un ampliamento dell'applicazione con l'obbligo di considerarla lungo tutta la catena del valore** per le aziende UE con più di 250 dipendenti e 40 milioni di euro di fatturato netto globale, e per le aziende in settori ad alto impatto con più di 50 dipendenti e più di 8 milioni di euro di fatturato netto globale.

Sono stati proposti nuovi settori di applicazione dei requisiti di due diligence, tra cui abbigliamento, marketing, energia e ICT, mentre la Commissione sta **discutendo di requisiti su misura per il settore finanziario**. Il Parlamento voterà in seduta plenaria a giugno 2023 e inizierà il trilatero che porterà all'adozione finale della direttiva.

Inoltre, il Parlamento Europeo ha approvato una **legge contro la deforestazione globale**. Considerando che i consumi UE sono responsabili del 10% della deforestazione globale, la legge vuole garantire un cambiamento di rotta, focalizzandosi su prodotti come capi di bestiame, cacao, caffè, olio di palma, soia, legno, gomma, carbone e carta. Le misure in via di adozione includono **il divieto del commercio di prodotti di venditori che non hanno rilasciato una dichiarazione** di due diligence, per garantire che all'origine non vi siano terreni deforestati.

Infine, sia Parlamento che Consiglio Europeo hanno **approvato cinque atti legislativi per il pacchetto Fit for 55**. L'obiettivo del sistema di scambio delle quote di emissione (ETS) è una **riduzione delle emissioni del 62% entro il 2030 (rispetto al 2005)**, in cui sono incluse anche le emissioni prodotte dal trasporto marittimo. Il Forum riferisce che è stata revisionata la direttiva ETS relativa al trasporto aereo, ed è stato implementato (con introduzione progressiva) un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (**CBAM**) per contrastare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Infine, l'UE ha istituito un **fondo sociale per il clima**, che aiuterà le fasce di popolazione più colpite dal cambiamento climatico.